

Regolamento per il Servizio di assistenza per l'autonomia.

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il Servizio di assistenza per l'autonomia a favore di alunni certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", residenti e frequentanti gli Istituti scolastici ubicati nei "Comuni aderenti". L'obiettivo generale del servizio, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della citata legge 104/92, è quello di garantire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, lo sviluppo delle potenzialità di apprendimento, relazione e socializzazione.

L'assistenza di base (ausilio materiale agli alunni disabili, accesso e uscita dalle strutture scolastiche e dalle aree esterne, spostamento nei locali della scuola, ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale) e l'insegnamento di sostegno restano di competenza della scuola.

Le finalità del servizio oggetto del presente regolamento sono:

1. Sostenere la frequenza e la permanenza degli studenti disabili in ambito scolastico, per garantire il diritto allo studio, compensando attivamente i limiti della ridotta o assente autonomia personale;
2. Promuovere e sviluppare le potenzialità di ogni alunno nel campo dell'autonomia personale;
3. Sostenere gli alunni con disabilità nelle attività di socializzazione volte all'integrazione e alla valorizzazione di abilità personali, nell'ambiente scolastico ed extra-scolastico.

Gli interventi di assistenza per l'autonomia vengono organizzati dal servizio sociale consortile per i "Comuni aderenti" e sono, di norma, erogati da un soggetto terzo individuato tramite procedure di esternalizzazione gestionale, svolte ai sensi delle norme vigenti in materia.

Ai fini del presente regolamento per "Comuni aderenti" si intendono i Comuni, facenti parte del C.S.S.M., che delegano all'Ente la gestione degli interventi di assistenza per l'autonomia.

Art. 2 – Destinatari

I destinatari del servizio sono gli alunni residenti nei "Comuni aderenti" in situazione di handicap certificato ai sensi della L. 104/92 art. 3, segnalati dal Dirigente Scolastico in base al profilo di funzionamento di cui all'art.12 comma 5 della 104/92, così come modificato dal D.Lgs 66/2017 e alla documentazione rilasciata dall'A.S.L.

Nel caso in cui studenti residenti nei Comuni non aderenti frequentino le scuole nei Comuni aderenti, sarà facoltà dell'amministrazione comunale di residenza fornire all'alunno l'assistenza necessaria con proprie risorse e proprio personale o, in alternativa, richiedere al C.S.S.M., di valutare la possibilità di fornire il servizio con oneri a carico del Comune di residenza, compresi oneri amministrativi e specifici, ed applicando quanto stabilito dal presente regolamento; la valutazione delle caratteristiche dell'intervento è eseguita dal

comune di residenza dell'alunno e acquisita dal C.S.S.M.

Su richiesta specifica dell'Istituto scolastico, il servizio dovrà essere assicurato anche a studenti, residenti nei Comuni aderenti, che frequentano scuole situate in altri Comuni.

In tali casi il servizio sarà erogato dal soggetto affidatario per i Comuni aderenti con eventuale riconoscimento di maggiori oneri specifici o, in alternativa tramite accordi con l'amministrazione locale competente riconoscendo ad essa gli oneri relativi alle prestazioni eseguite, seguendo le regole del presente Regolamento se compatibili.

Il presente Regolamento si applica anche agli studenti che, pur in carico ad un Istituto scolastico, frequentano le lezioni attraverso progetti di istruzione domiciliare ai sensi della normativa vigente.

Art. 3 – Modalità di attivazione del servizio

Il Direttore del Consorzio, tenuto conto del presente regolamento, approva con propria determinazione un modello di scheda di rilevazione e valutazione del bisogno sociale/scolastico/sanitario (di seguito "scheda") che esprimerà un punteggio complessivo da 1 a 24 punti così suddiviso:

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria:

- bisogno sanitario da 1 a 10 punti;
- bisogno scolastico da 1 a 7 punti;
- bisogno socio-assistenziale da 1 a 7 punti.

Asilo nido comunale

- bisogno scolastico da 1 a 12 punti;
- bisogno socio-assistenziale da 1 a 12 punti.

Il Consorzio, ai sensi del Decreto Interministeriale 29/12/2020 n. 182 (Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca e Ministero dell'Economia e Finanze) art. 3, individua il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (di seguito GLO) quale organismo deputato alla compilazione della scheda.

Durante le riunioni del GLO sarà quindi compilata una scheda per ogni alunno con disabilità avente diritto al servizio relativa all'anno scolastico successivo. Il GLO esprime inoltre eventuali circostanze specifiche per alunni con particolari esigenze, anche temporanee, non altrimenti rilevabili dalla scheda.

Le schede compilate saranno successivamente inviate al Dirigente Scolastico competente, il quale sulla base dell'organizzazione scolastica e didattica, esprimerà una proposta di numero di ore da assegnare ad ogni singolo alunno, tenuto conto delle tabelle di cui all'art. 4 e di eventuali specificità espresse dal GLO nella scheda.

Per ciascun alunno il Dirigente Scolastico trasmette al C.S.S.M. la proposta di assegnazione del numero di ore, congiuntamente alla scheda compilata dal GLO, entro il 31 maggio di ogni anno.

Il C.S.S.M. prende atto delle richieste pervenute, verifica il sussistere dei requisiti di cui all'art. 2, formula un'ipotesi di assegnazione per ciascun alunno di un monte ore settimanale di assistenza, confermando la proposta del Dirigente Scolastico o modificandola, tenuto conto delle tabelle di cui all'art. 4, e propone ai Comuni aderenti il piano progettuale complessivo, quantificandone il budget per l'anno scolastico successivo, suddiviso per anno solare di competenza, ai fini della opportuna allocazione finanziaria delle risorse necessarie.

I Comuni aderenti, valutato il piano progettuale proposto, compatibilmente con le risorse disponibili e tenuto conto delle tabelle di cui all'art. 4, entro il 15 luglio di ciascun anno, stabiliscono il budget da assegnare al servizio, distintamente per anno solare, dandone comunicazione al C.S.S.M.

Il C.S.S.M., apportate le eventuali rimodulazioni al piano progettuale in base alle indicazioni delle singole Amministrazioni e tenuto conto delle tabelle di cui all'art. 4, comunica agli Istituti Scolastici interessati, entro il 31 luglio, il monte ore assegnato a ciascun alunno, trasmettendo contestualmente all'impresa aggiudicataria del servizio i dati necessari per la predisposizione dei progetti individuali, unitamente alle schede elaborate dal GLO.

Qualora pervengano richieste di assistenza per l'autonomia dopo la scadenza prevista o durante l'anno scolastico, il C.S.S.M. si riserva, a seguito della valutazione della situazione del minore come specificato al successivo art. 4, di acquisire da parte del Comune di residenza l'apposita autorizzazione prima dell'avvio del servizio, di norma entro 60 giorni dalla suddetta autorizzazione.

L'eventuale autorizzazione di ulteriori ore da assegnare ai nuovi alunni o in caso di sopravvenute nuove richieste, è subordinata all'esame delle economie di spesa derivanti dalle assenze, dall'attivazione dei progetti di cui all'art. 8 o a una rimodulazione delle ore assegnate in precedenza a ciascun alunno, fatta salva la possibilità di nuove e maggiori risorse messe a disposizione dal Comune competente.

Laddove si renda necessaria una riduzione delle ore assegnate, le stesse non potranno essere ridotte al di sotto del limite minimo indicato nelle tabelle di cui all'art. 4, per ciascuna fascia di bisogno espresso nella scheda del GLO per ciascun alunno.

Per l'Asilo nido comunale, i compiti e le attribuzioni che il presente regolamento assegna al Dirigente scolastico sono assolti dal Responsabile dell'Asilo nido.

I compiti e le attribuzioni che il presente regolamento assegna al GLO sono assolti dagli educatori dell'Asilo nido e dagli assistenti sociali del Consorzio, incaricati dalle rispettive strutture, attraverso una serie di riunioni di servizio calendarizzate secondo necessità e comunque almeno una volta all'anno.

Le riunioni suddette sono convocate, calendarizzate e verbalizzate a cura del Responsabile dell'asilo nido, o soggetto da questi incaricato, ogni qual volta l'ASL segnali la necessità di assistenza alle autonomie rispetto ad un bambino iscritto.

Art. 4 – Criteri per l'assegnazione del monte ore settimanale

Il servizio, svolto presso gli Istituti Scolastici, seguirà, l'andamento del calendario scolastico previsto per i diversi gradi di istruzione.

Il monte ore settimanale viene assegnato secondo le tabelle seguenti, sulla base del punteggio ottenuto secondo quanto previsto all'art. 3:

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria:

PUNTEGGIO	1-7	8-15	16-24
ORE SETTIMANALI ASSEGNABILI	1-5	6-10	11-15

Asilo nido comunale

PUNTEGGIO	1-7	8-15	16-24
ORE SETTIMANALI ASSEGNABILI	1-10	11- 15	16- 20

Il livello minimo delle ore assegnate nelle singole fasce rappresenta il monte orario minimo garantito per tutti gli alunni della medesima fascia di punteggio. Sarà possibile erogare un monte ore superiore rispetto al minimo garantito, nelle seguenti situazioni, anche fra loro cumulabili:

- nel caso in cui, una volta assegnato il livello minimo di ore garantite per fascia di punteggio, residuino ulteriori risorse, riferite distintamente ai budget di ciascun Comune, per assegnare delle ore aggiuntive, sempre entro il limite massimo della fascia di punteggio; in questo caso le ore saranno assegnate ai minori con maggiori problematicità, a seguito di confronto tra il Consorzio e gli istituti scolastici di ciascun Comune e sulla base delle peculiarità espresse nella scheda dal GLO
- nel caso in cui uno specifico Comune assegni risorse aggiuntive, anche in corso di anno scolastico, per potenziare il servizio di assistenza alle autonomie esclusivamente per i propri residenti, entro il limite massimo della singola fascia; analogamente al precedente caso sub a), le ore saranno

assegnate ai minori con maggiori problematiche, a seguito di confronto tra il Consorzio e gli istituti scolastici di ciascun Comune e sulla base delle peculiarità espresse nella scheda dal GLO

- c) in caso intervengano ulteriori problematiche specifiche non rilevate in sede di GLO, è possibile aumentare l'erogazione di ore al singolo alunno fino ad un massimo di ulteriori 5, anche per periodi limitati e inferiori all'anno scolastico completo, compatibilmente con le risorse a bilancio, riferite distintamente al budget dello specifico Comune e/o subordinatamente a specifici trasferimenti del Comune di residenza, anche superando il limite orario massimo della fascia di pertinenza.

Qualora in sede di programmazione o in corso d'anno si manifestino condizioni organizzative tali per cui il fabbisogno orario indicato dagli istituti scolastici sia inferiore al monte ore minimo garantito nelle tabelle precedenti, sarà possibile derogare all'assegnazione conformemente alle indicazioni ricevute dagli istituti scolastici.

Nel caso in cui le risorse assegnate all'assistenza all'autonomia dai Comuni aderenti siano inferiori rispetto al fabbisogno emerso dall'applicazione del presente regolamento può essere operata una rimodulazione, delle ore assegnate tenendo in considerazione in via prioritaria la copertura del tempo scuola obbligatorio e comunque salvaguardando il livello di ore minimo previsto per la fascia di punteggio conseguita.

In sede di rimodulazione, per quanto stabilito nel paragrafo precedente, sarà privilegiata la copertura delle ore richieste per la frequenza della scuola primaria e secondaria di I grado.

Art. 5 – Contenuti del Servizio

Il Servizio prevede supporto di tipo pratico-funzionale all'alunno tramite l'integrazione dell'azione dell'assistente per l'autonomia con l'insegnante di sostegno e gli insegnanti curricolari per la realizzazione del progetto formativo, collaborazione con il personale docente nei programmi di recupero funzionale e di socializzazione, nonché garanzia dell'effettiva ed attiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche, formative e ricreative previste dal Piano dell'Offerta Formativa o documento analogo per gli Asili nido comunali.

Gli assistenti alle autonomie affiancano l'alunno:

- durante lo svolgimento di attività ludiche, di laboratorio, di esplorazione dell'ambiente, gite di istruzione, tenendo sempre conto dello specifico progetto individualizzato;
- in classe ove l'alunno necessiti di:
 - supporto di tipo pratico-funzionale per poter seguire l'attività svolta dall'insegnante di classe,
 - sostegno e potenziamento delle autonomie personali e della gestione delle attività quotidiane;
- in attività per abilitare o riabilitare all'autonomia e all'integrazione sociale e per lo sviluppo e potenziamento delle proprie capacità;
- nei rapporti con i coetanei come supporto alla relazione;
- durante i momenti ricreativi e durante la mensa per un aiuto alla corretta assunzione dei cibi.

Il C.S.S.M., anche sulla base di specifici finanziamenti, si riserva la possibilità di organizzare attività extrascolastiche, sia durante l'anno scolastico sia nel periodo estivo, con l'obiettivo di facilitare l'inclusione di tutti gli allievi.

Art. 6 – Ruoli e Qualifiche professionali

Il C.S.S.M., su delega dei Comuni aderenti, è garante del buon svolgimento del Servizio in oggetto e provvede all'assegnazione del monte-ore ai singoli alunni, attraverso l'attività degli operatori propri o della ditta aggiudicataria.

Sulla base dell'andamento e delle peculiarità dei progetti il C.S.S.M. definisce le caratteristiche e i profili

professionali degli operatori per i singoli casi. Dette caratteristiche costituiranno elementi dei contratti di servizio in caso di affidamento del servizio a terzi, o della ricerca di personale in caso di gestione diretta.

Art. 7 – Organizzazione del servizio

Gli interventi sono attivati dal C.S.S.M., seguendo le procedure di seguito indicate.

Il C.S.S.M. comunica al Coordinatore del Servizio tramite un modulo standard prima dell'inizio dell'anno scolastico:

- a) il nominativo dell'alunno,
- b) le informazioni socio-sanitarie ed educative desunte dalla documentazione agli atti utili ai fini della progettazione individuale, unitamente alla scheda elaborata dal GLO
- c) il monte ore definito ai sensi dell'art. 4,
- d) gli obiettivi generali,
- e) le attività previste e le competenze richieste.

Il Coordinatore è responsabile della corretta gestione del progetto. A tal fine provvede:

- a) alla selezione e abbinamento del personale,
- b) alle sostituzioni nei tempi stabiliti,
- c) all'organizzazione/monitoraggio del monte-ore autorizzato,
- d) ai contatti con i rappresentanti istituzionali dell'Ente e delle Scuole,
- e) alla supervisione degli operatori nell'elaborazione dei progetti individuali (P.E.I.) che dovranno essere predisposti dagli operatori per ciascun alunno nell'ambito del monte ore assegnato

Gli assistenti alle autonomie partecipano alla predisposizione del P.E.I. ed elaborano un piano di lavoro individuale in accordo con l'insegnante di sostegno e ulteriori operatori coinvolti. Al fine di garantire l'indispensabile continuità nel rapporto con l'utenza, il Coordinatore organizza gli interventi del personale in modo da assicurare la minor rotazione possibile, garantendo altresì la sostituzione in caso di assenze impreviste, fatta salva la formale rinuncia da parte dell'istituto scolastico coinvolto o della famiglia.

La scuola, la famiglia e l'operatore sono tenuti ad una reciproca informazione circa le condizioni che possono determinare variazione nel programma concordato.

In caso di assenza improvvisa dell'alunno e di mancato preavviso da parte della famiglia e/o dell'istituto scolastico, l'operatore non è autorizzato a restare a scuola e il Coordinatore è tenuto ad informare tempestivamente il C.S.S.M..

Le ore non erogate nei casi di assenza non potranno essere riutilizzate e rientreranno nella piena disponibilità del C.S.S.M. e del Comune competente, che potranno riutilizzarle per coprire il fabbisogno emerso da nuove richieste o da aggravamento delle situazioni già note, in corso d'anno.

In caso di assenze prolungate, il C.S.S.M., in accordo con l'istituto scolastico e con la famiglia, potrà autorizzare un progetto extra-scolastico. In caso di cessazione della frequenza scolastica, per qualunque motivo, l'intervento si intenderà concluso.

L'operatore potrà partecipare alle gite e uscite didattiche, se la sua presenza sarà ritenuta necessaria e richiesta espressamente dall'Istituto Scolastico, previa autorizzazione del C.S.S.M. L'istituto dovrà inviare richiesta al C.S.S.M., con adeguato preavviso indicando giorno e ora di partenza, orario previsto per il rientro e programma di massima della gita; l'eventuale eccedenza di ore verrà recuperata dall'operatore, entro la fine dell'anno scolastico, in accordo con gli operatori del C.S.S.M. e previa valutazione della situazione complessiva.

Il C.S.S.M., sulla base dei progetti gestiti dagli assistenti alle autonomie e con la valutazione del Coordinatore del Servizio elabora e trasmette ai Comuni deleganti, entro la fine dell'anno scolastico e, indicativamente entro il mese di luglio, una relazione/report di restituzione circa l'andamento del servizio, utile per la progettazione dell'anno scolastico successivo e per la rendicontazione delle risorse impiegate.

Art. 8 – Attivazione di progetti di gruppo

Il C.S.S.M., in concerto con gli istituti comprensivi e l'ASL e previa autorizzazione da parte dei Comuni aderenti, può attivare progetti di gruppo nei quali alunni beneficiari di assistenza alle autonomie potranno svolgere attività formative prodromiche all'acquisizione di maggiore autonomia, con l'assistenza di uno o più operatori competenti per materia in base alle necessità di volta in volta rilevate. Per tali progetti non si applicano le griglie di valutazione e le griglie di punteggio di cui all'Art. 4

Art. 9 – Rendicontazione

L'assistente per l'autonomia dovrà attestare la propria presenza in servizio mediante supporto cartaceo o strumentazione informatica, secondo le disposizioni del C.S.S.M.

A sua volta il C.S.S.M. dovrà rendicontare l'attività svolta ai Comuni aderenti con scadenza bimestrale entro 30 giorni dal termine del periodo considerato, indicando il monte ore effettivamente erogato.

Il suddetto termine può essere anticipato, previo accordo tra il C.S.S.M. e il singolo comune aderente, per particolari esigenze di servizio o per la contestuale valutazione di nuove richieste eventualmente pervenute ai sensi dell'art. 3.

Art. 10 – Scambio di informazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati, ciascun Soggetto è responsabile del trattamento dei dati relativi al Servizio oggetto del presente regolamento.

Tutti i soggetti garantiscono che il trattamento dei dati, anche particolari, finalizzati all'erogazione delle prestazioni oggetto del regolamento, sia improntato al rigoroso rispetto del RGPD sopra richiamato.

Art. 11 – Norma transitoria

Allo scopo di attivare con gradualità le nuove disposizioni di cui al presente regolamento di sperimentarne concretamente l'efficacia e valutare eventuali correttivi, la scheda di cui all'art. 3 opererà per l'anno scolastico 2024/2025 esclusivamente per i nuovi beneficiari del servizio e per gli alunni che cambiano ciclo scolastico.

Per gli alunni che non cambiano ciclo scolastico e già in carico al servizio di assistenza alle autonomie, l'assegnazione delle ore avverrà attraverso un incontro tra il singolo Istituto Scolastico il C.S.S.M. ed il Comune competente.

Dall'anno scolastico 2025/2026 la scheda opererà per la totalità degli alunni beneficiari del servizio di assistenza alle autonomie.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione